



TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
dr Giovanni Dipietro Presidente
dr Felice Lima Giudice rel.
dr Ignazio Cannata Giudice

Letti gli atti del procedimento n. 14065/14 R.G. e l'atto, depositato il 29.9.2014, con il quale la SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA s.p.a. ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., avverso l'ordinanza del 13.8.2014, con la quale il giudice Massimo Pulvirenti ha rigettato una sua richiesta di adozione di provvedimento cautelare; -----
Sentite le parti all'udienza del 9.12.2014;-----
Osserva quanto segue.-----

Come già osservato nella motivazione del provvedimento reclamato, non è sindacabile la decisione della Corte Suprema che, con ordinanza delle Sezioni Unite n. 9825 del 7.5.2014, ha statuito la giurisdizione del giudice ordinario per la cognizione del ricorso della SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA oggetto del giudizio odierno. -----

Dunque, il reclamo va deciso nell'ambito dei poteri propri del giudice ordinario. Al quale è precluso un sindacato, in via principale e al fine di una declaratoria di sua illegittimità, della delibera della Giunta Comunale di Sant'Agata di Militello n. 179 del 20.12.201, con la quale è stato autorizzato il subentro della COGIP INFRASTRUTTURE s.p.a. nel

contratto di appalto oggetto del contendere. -----

Il *petitum* del reclamo della SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA è testualmente il seguente: «accogliere il presente atto e per l'effetto revocare e/o riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Catania, Sezione Prima Civile, emessa in relazione alla procedura ex art. 700 n. R.G. 15935/2013, ordinando la sospensione del trasferimento del contratto di appalto intervenuto tra SI.GEN.CO. e COGIP INFRASTRUTTURE; nonché la sospensione degli effetti della delibera n. 179/2012 del Comune di S. Agata Militello; si chiede altresì l'accertamento negativo dell'(in)esistenza del ramo d'azienda che SI.GEN.CO. pretende di aver ceduto a COGIP INFRASTRUTTURE e così l'accertamento della dissimulazione della mera cessione del contratto d'appalto della progettazione e della realizzazione dei lavori del porto di Sant'Agata Militello, cessione vietata dall'art. 118, I co., del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e pertanto, l'annullamento ovvero la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del contratto di cessione intervenuto tra SI.GEN.CO. e COGIP INFRASTRUTTURE».

Il *petitum* della COSTRUZIONI BRUNO TEODORO s.p.a. è testualmente il seguente: «1) riformare/revocare l'ordinanza del Tribunale Civile di Catania, Sez. I Civ., emessa su ricorso ex art. 700 cpc R.G. 15935/2013, avente ad oggetto la cessione del ramo d'azienda tra COGIP e SIGENCO, giusto altresì che essa costituisce il presupposto fattuale, logico e giuridico degli atti dell'amministrazione comunale oggi censurati dalla CBT al Tribunale delle Imprese di Palermo con citazione e



riassunzione dell'originaria causa introitata al TAR, nei termini di legge di cui all'ordinanza delle SS.UU. Cassazione; 2) disporre, in via cautelare ed urgente, la sospensione della cessione intervenuta tra la SIGENCO e la COGIP avente ad oggetto il contratto d'appalto per la progettazione e la realizzazione del Porto di Sant'Agata Militello, ovvero: Adottare le misure cautelari più opportune e necessarie per la tutela dei diritti della parte reclamante e della CBT a spendere utilmente la propria chance di aggiudicazione dell'appalto, oltre che a rimuovere una assoluta situazione di illegittimità che coinvolge l'intera procedura d'appalto e anche di incertezza sulla qualificazione giuridica che va riconosciuta all'atto di cessione della SIGENCO alla COGIP su cui si fonda l'attuale fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del Porto di Sant'Agata Militello affidati alla cessionaria COGIP, e prossimi alla prosecuzione con i conseguenti pregiudizi sopra evidenziati anche in relazione al rischio di perdita del finanziamento; 3) dichiarare in via cautelare ed urgente la nullità e/o inefficacia del contratto di cessione intervenuto tra SIGENCO e COGIP INFRASTRUTTURE ai sensi dell'art. 118 Codice Appalti». -----

Come fondatamente osservato dal giudice dr Pulvirenti nella motivazione dell'ordinanza reclamata, le domande della SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA e della COSTRUZIONI BRUNO TEODORO s.p.a. vanno rigettate per un duplice ordine di convergenti ragioni. -----

Sotto un primo profilo, oggettivo, ritiene il Tribunale che non sia possibile dichiarare la nullità di un atto in via provvisoria e urgente. -----

E' questa, infatti, una pronuncia costitutiva insuscettibile, in rela-

zione alla propria natura, di esecuzione provvisoria. Diversamente dall'anticipazione di eventuali conseguenze della pronuncia costitutiva (sul tema, fra le tante, Cass. Sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737).-----

Sotto altro profilo, soggettivo, *«la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronuncia di questa non sia rilevante per la decisione della lite»* (per Cass. Sez. III, 11 gennaio 2001, n. 338).-----

Nel caso di specie, la SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA e la COSTRUZIONI BRUNO TEODORO hanno solo un mero interesse di fatto all'annullamento del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato *inter alios*. -----

Annullato quel contratto, infatti, il Comune di Sant'Agata di Militello ben potrebbe non indire una nuova gara di appalto e rinunciare all'esecuzione dell'opera. Nel qual caso, in alcun modo l'odierna reclamante e l'interveniente trarrebbero vantaggio dalla declaratoria di nullità alla quale aspirano. -----

Mentre, nella ipotesi migliore per loro, il Comune medesimo indirebbe una nuova gara e, con riferimento a tale ipotesi, la SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA e la COSTRUZIONI BRUNO TEODORO

avrebbero solo una mera aspettativa di fatto sia all'indizione della gara,
che all'aggiudicazione dell'appalto. -----

Il reclamo va, quindi, rigettato. -----

Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soc-
combenza. -----


Visto il D.M. 10.3.2014, n. 55, tenendo conto della natura e del va-
lore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta,
esse vanno liquidate per ciascuna parte in € 5.000,00, oltre a rimborso
forfetario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge. -----

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e condanna la SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE
D'ACQUA s.p.a. e la COSTRUZIONI BRUNO TEODORO s.p.a., in solido, al
rimborso, in favore del Fallimento SI.GEN.CO. s.p.a. e della COGIP IN-
FRASTRUTTURE s.p.a., delle spese di questa fase del procedimento, come
sopra liquidate, per ciascuna, in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00),
oltre al rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per
legge. -----

Deciso in Catania, 19 dicembre 2014.

IL PRESIDENTE



Depositato in cancelleria
26 GEN. 2015

IL CANCELLIERE

Il Direttore Amministrativo
(Dot. Stefano CORRADI)

